



*Costituzionalismo.it*

Fascicolo 2 | 2024

**“Affettività” intramuraria  
e tutela della salute dei detenuti**

di Lidia Blumetti

EDITORIALE SCIENTIFICA

# “AFFETTIVITÀ” INTRAMURARIA E TUTELA DELLA SALUTE DEI DETENUTI

*di Lidia Blumetti*

Dottoranda di Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale  
Sapienza – Università di Roma

SOMMARIO: 1. PREMESSE LOGICO-GIURIDICHE DELL'INDAGINE: 1.1. ORDINAMENTO PENITENZIARIO E COSTITUZIONE; 1.2. L'ESTENSIONE DELLA PORTATA SEMANTICA DEL CONCETTO DI SALUTE: DA TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA E BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE; 2. “AFFETTIVITÀ” INTRAMURARIA E TUTELA DELLA SALUTE DEI DETENUTI: 2.1. L'INCIDENZA DELLA CONDIZIONE DI ASTINENZA SESSUALE SULL'EQUILIBRIO PSICO-FISICO DELLA PERSONA RECLUSA; 2.2. OLTRE LA DIMENSIONE SESSUALE. L'INFLUENZA NEGATIVA DELL'ASSENZA DI INTIMITÀ SUI LEGAMI AFFETTIVI DIFFERENTI DA QUELLI DI COPPIA; 3. IL RICONOSCIMENTO DELLA RILEVANZA GIURIDICA DELL'AFFETTIVITÀ INTRAMURARIA NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE: 3.1. LA MANCATA VALORIZZAZIONE DEI PROFILI RELATIVI ALL'ART. 32 COST.; 3.2. LA LIMITAZIONE DEI DESTINATARI DEL C.D. DIRITTO ALL'AFFETTIVITÀ INTRAMURARIA AI RAPPORTI DI COPPIA “QUALIFICATI”; 4. CONCLUSIONI.

## 1. Premesse logico-giuridiche dell'indagine

Le condizioni di detenzione e i diritti dei detenuti sono da tempo oggetto di una crescente considerazione da parte dell'opinione pubblica e della letteratura giuridica, frutto del progresso culturale e politico della società, nonché degli “stimoli” provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>1</sup>. Il dibattito relativo alla tematica della c.d. «affettività intramuraria» si colloca in questo contesto di progressiva emersione di pretese soggettive giuridicamente rivendicabili in capo ai soggetti in stato di detenzione. Soprattutto negli ultimi anni, in relazione al nostro ordinamento, tale tematica – già oggetto di

---

<sup>1</sup> Si richiama, tra tutte, la famosa sentenza Torreggiani (Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013) – definita dagli stessi giudici come “sentenza pilota”, in quanto diretta a rispondere ad un problema sistemico risultante da un malfunzionamento strutturale del sistema penitenziario italiano – con la quale la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 della CEDU.

attenzione da parte della medicina penitenziaria – ha interessato anche la dottrina costituzionalistica, che ne ha evidenziato i numerosi profili di rilevanza giuridica.

Lo scopo di questo scritto è approfondire quello che, tra tali profili, sembra essere stato meno valorizzato in ambito dottrinale e giurisprudenziale, ossia il nesso intercorrente tra la garanzia della dimensione affettiva e la tutela della salute dei detenuti.

Prima di affrontare questa specifica tematica, tuttavia, si reputa necessario fissare due premesse di ordine generale, essenziali ai fini della coerenza logica e giuridica del percorso argomentativo che si intende svolgere: la prima, volta a ribadire la collocazione dell’istituzione carceraria all’interno dell’ordinamento costituzionale; la seconda, diretta a specificare la portata semantica del concetto di salute da assumere quale oggetto del diritto di cui all’art. 32 Cost.

### *1.1. Ordinamento penitenziario e Costituzione*

Le sofferenze e le privazioni dei detenuti sono state tradizionalmente considerate una naturale conseguenza del carattere afflittivo della pena, necessario a «favorire l’educazione e il riconoscimento dell’errore»<sup>2</sup>. Un giudizio morale che era sotteso alla storica considerazione dell’ordinamento penitenziario – inteso come «complesso di disposizioni in tema di esecuzione delle pene privative e limitative della libertà personale contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari ministeriali, nei codici penale e di procedura penale»<sup>3</sup> – quale ordinamento separato da quello generale e impermeabile ai precetti costituzionali, reputati applicabili solo laddove non fossero d’impedimento al suo funzionamento. Com’è noto, questa concezione era sostenuta dal ricorso alla categoria dogmatica della “supremazia speciale” – e successivamente a quella degli ordinamenti interni di origine romaniana – in forza della quale si legittimava la completa soggezione dei detenuti alle regole poste dall’amministrazione penitenziaria, oltre che alle persone fisiche chiamate a far applicare tali regole, giustificandosi, in tal modo, la forte limitazione dei diritti costituzionali patita dagli stessi<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> G. NEPPI MODENA, voce «*Ordinamento penitenziario*», in *Dig. Disc. Pen.*, IX, Torino, 1995, p. 43. Nello stesso senso, M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002, pp. 12 ss.

<sup>3</sup> G. NEPPI MODENA, voce «*Ordinamento penitenziario*», cit., p. 43.

<sup>4</sup> Tale teoria, come noto, nasce dalla Germania bismarkiana e postula la sussisten-

È pacifico che una simile configurazione giuridica dell'ordinamento penitenziario non possa più essere accolta.

Sebbene il nostro testo costituzionale non imponga un particolare sistema di esecuzione penale “costituzionalmente legittimo”<sup>5</sup>, esso esprime un «punto di vista che sottende una nuova sensibilità politica nei confronti del problema della criminalità»<sup>6</sup>, manifestando una visione della sanzione penale non neutrale, bensì capace di condizionare positivamente e circoscrivere la discrezionalità del legislatore. Dalla lettura delle disposizioni costituzionali in materia penale emerge chiaramente la volontà dei costituenti di limitare il potere pubblico nell'esercizio della potestà punitiva, piuttosto che di garantirne la piena discrezionalità<sup>7</sup>. Queste disposizioni, peraltro, acquistano un valore

---

za di ambiti all'interno dei quali si assiste alla soggezione speciale del cittadino all'amministrazione, come conseguenza della potestà normativa e disciplinare, svincolata da alcuna predeterminazione legale, che quest'ultima esercita in tali settori. Sul punto, si vedano, almeno, A.M. OFFIDANI, *Studi sull'ordinamento giuridico speciale. Il concetto di supremazia speciale nell'evoluzione della dottrina*, Torino, 1953, pp. 183 ss.; CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale, I*, Padova, 1970, pp. 39 ss.; V. BACHELET, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, in ID., *Scritti giuridici, II, Le garanzie nell'ordinamento democratico*, Milano, 1981, pp. 137 ss.; R. BALDUZZI, *Principio di legalità e spirito democratico*, Milano, 1988, p. 26; M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, op. cit., p.13; sull'applicazione della supremazia speciale all'ambito penitenziario, si veda L. PERFETTI, *Libertà costituzionali e potere dell'amministrazione nei rapporti di supremazia speciale. Il caso del visto sulla corrispondenza dei detenuti*, in *Foro amm.*, 1994, I, p. 31; D. MARTIRE, *Pluralità degli ordinamenti giuridici e Costituzione repubblicana*, Napoli, 2020, pp. 490 ss.

<sup>5</sup> In seno all'Assemblea costituente, infatti, il dibattito si incentrò sulle funzioni da attribuire alla sanzione penale nell'ordinamento costituzionale, piuttosto che sulle modalità concrete mediante le quali avrebbe dovuto eseguirsi la pena, ruotando attorno alle contrapposte posizioni della Scuola positiva (aderente ad una concezione general-preventiva della pena) e della Scuola classica (portatrice di una visione retribuzionista). L'esito di tale dibattito, com'è noto, non fu l'accoglimento dei postulati di una delle due Scuole – la prima, rivolta ad enfatizzare il significato di risocializzazione della pena, la seconda, al contrario, a sminuire la previsione costituzionale della finalità rieducativa della pena, interpretandola come una direttiva programmatica – ma l'adozione di una formulazione dal contenuto più neutro. Per questo motivo, il Comitato di redazione, nei lavori di coordinamento del testo definitivo, decise di anteporre all'enunciazione della finalità rieducativa della pena il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, invertendo l'ordine dei concetti previsto nel testo del progetto. Sul punto, si vedano le considerazioni di, G. FIANDACA, *Il 3° comma dell'art. 27*, in *Rapporti civili. Art. 27-28*, in G. BRANCA, *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1991, pp. 225 ss.

<sup>6</sup> G. FIANDACA, *Il 3° comma dell'art. 27*, op. cit., p. 274.

<sup>7</sup> Com'è noto, la Costituzione prevede, all'art. 13, co. 3, il divieto di esercitare

ancor più cogente se intese, come devono essere, quali «sviluppi del più ampio e pervasivo principio di personalità e pari dignità» di ciascun individuo – espressi dagli artt. 2 e 3 Cost. – la cui applicazione è indifferente al «mutamento sostanziale delle relazioni giuridiche tra privato e Stato, determinato dalla violazione della norma penale»<sup>8</sup>. L’anteposizione della persona umana alle esigenze, reali o presunte, dello Stato e l’affermazione della pari dignità sociale dei cittadini non ammettono dunque “zone d’ombra”, all’interno delle quali si assiste alla perpetrata lesione dei fondamentali diritti dell’individuo<sup>9</sup>.

Ciononostante, dall’osservazione del sistema carcerario emerge una realtà molto differente, più vicina alla precedente ricostruzione giuridica dello stesso quale «ordinamento separato» rispetto a quello costituzionale. La struttura stessa della pena carceraria, inverandosi nella privazione della libertà personale dell’individuo, determina, a cascata, la compressione inevitabile di gran parte dei diritti e delle libertà individuali riconosciute dall’ordinamento: la libertà di circolazione, di riunione, di associazione, di esercitare il proprio culto, i diritti e doveri connessi alla potestà genitoriale e inerenti al rapporto di coniugio, e così via. Inoltre, lo stato detentivo in sé pone l’individuo in un rapporto con la pubblica autorità che è inevitabilmente differente rispetto a quello della persona in stato di libertà, dal momento che il primo dipende dall’amministrazione penitenziaria per tutto ciò che concerne i propri bisogni. Questa è una cifra coesenziale alla pena detentiva, che si caratterizza per il suo ontologico «carattere inglobante»<sup>10</sup>, conseguenza del suo svolgersi all’interno di quelle che sono state definite dalla letteratura sociologica «istituzioni totali»<sup>11</sup>. Strutture che, in ragione delle loro condizioni di isolamento, favoriscono l’oscuramen-

---

«ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»; all’art. 27, co. 3, che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»; all’art. 27, co. 4, che «non è ammessa la pena di morte».

<sup>8</sup> M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, op. cit., p. 7.

<sup>9</sup> In questo senso, a partire dalla riforma operata con la legge n. 354 del 1975, si pone anche la legge sull’ordinamento penitenziario, che colloca espressamente alla base dell’esecuzione penale la dignità della persona reclusa e la necessità di prendere in considerazione, ai fini del trattamento penitenziario, le specifiche condizioni di ciascun detenuto.

<sup>10</sup> E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Torino, 2010, p. 34.

<sup>11</sup> Ci si riferisce, in particolare, al richiamato saggio di E. GOFFMAN, *Asylums. Le*

to al loro interno dei precetti costituzionali e l'instaurarsi di pratiche lesive dei diritti fondamentali, replicando, di fatto, quella condizione di sottomissione delle persone ivi recluse alle regole proprie dell'istituzione e al personale addetto a garantirne il rispetto, pur negata in linea di principio<sup>12</sup>.

La valenza polemica della Costituzione repubblicana impone tuttavia di non considerare tale distanza tra "essere" e "dover essere" costituzionale quale mero dato empirico, da accettare nella sua immodificabilità. Al contrario, è proprio in contesti come questo che la spinta trasformativa intrinseca al testo costituzionale assume maggiore valore, trovandosi essi in condizioni materiali distanti dall'"utopico" complesso di diritti e libertà dallo stesso previsto. La Costituzione non fissa al suo interno una gerarchia statica di diritti, individuandone una cerchia immune dal bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale (d'altronde, è lo stesso carattere democratico e pluralista del nostro ordinamento a presupporre, quando necessario, la composizione tra diritti e interessi in concreto contrastanti). Ciononostante, il testo costituzionale fornisce, espressamente o implicitamente, delle coordinate sulla base delle quali orientare il bilanciamento concreto tra diritti e interessi di rilevanza costituzionale, individuando alcuni diritti e libertà che traggono la loro priorità dall'essere posti a fondamento del sistema costituzionale<sup>13</sup>. Questi diritti, benché possano subire in

---

*istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, op. cit., che rappresenta un imprescindibile riferimento nello studio delle questioni legate al sistema carcerario.

<sup>12</sup> Il menzionato «carattere inglobante» della pena carceraria, infatti, si riverbera inevitabilmente sul suo concreto funzionamento, il quale non potrà che tendere verso l'assoggettamento dei detenuti alle regole dell'istituzione, funzionali alla garanzia dell'ordine della stessa – che «esprime in sostanza la dimensione obbiettiva della "disciplina"» – e la sicurezza dei detenuti stessi e del personale – che «riflette la salvaguardia degli interessi coinvolti nella dinamica dell'istituzione» (T. PADOVANI, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità*, in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981, pp. 285 ss., spec. nota 3). Un fenomeno che, oltre a comportare l'adeguamento dell'individuo a logiche molto differenti da quelle che caratterizzano la vita in società, rischia di produrre la sterilizzazione della sua capacità di autodeterminazione, riducendo la persona ad un «corpo vissuto nell'istituzione, per l'istituzione» (F. BASAGLIA, *Corpo e istituzione*, in F. ONGARO BASAGLIA (a cura di), *L'utopia della realtà*, Torino, Einaudi, 2005, p. 106). Sebbene l'Autore si riferisse, in particolar modo, alla condizione degli infermi all'interno dei manicomi, si ritiene che tali considerazioni possano estendersi a tutti coloro che si trovano a vivere all'interno delle c.d. istituzioni totali.

<sup>13</sup> La letteratura sul punto è ampia. Si veda, almeno, A. BALDASSARRE, *Interpreta-*

concreto una compressione, non solo non potranno essere “svuotati di contenuto”, ma non potranno neppure essere limitati in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dalla necessità di garantire gli interessi costituzionali, di volta in volta, confliggenti; interessi che, nel caso del soggetto detenuto, sono rappresentati dalle «esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere»<sup>14</sup>. Ed è quest’ultimo limite che, ad avviso di chi scrive, garantisce l’effettiva partecipazione della popolazione detenuta all’ordinamento costituzionale, e non ad un ordinamento separato nell’ambito del quale si assiste ad un “bilanciamento diseguale” orientato da coordinate differenti da quelle costituzionali.

### 1.2. L'estensione della portata semantica del concetto di salute: da tutela dell'integrità fisica a benessere fisico, psichico e sociale

A questo punto, come si accennava, è necessario fare un'altra premessa di ordine generale, diretta a fissare la portata semantica del lemma salute cui si deve fare riferimento ai fini dell’interpretazione dell’art. 32 della Costituzione. Una premessa necessaria al fine di ricondurre a tale disposizione le pretese dei detenuti dirette a soddisfare i propri bisogni affettivi e sessuali.

Com’è noto, il progresso della scienza medica, da un lato, e l’evoluzione politica e culturale della società civile, dall’altro, hanno determinato il graduale e costante allontanamento del concetto di salute da quello di integrità fisica. A partire dal secondo dopoguerra, infatti, si è assistito all’attribuzione alla nozione di salute di una portata di gran lunga più ampia, che si è andata progressivamente estendendo con l’accentuarsi dell’attenzione ordinamentale alle molteplici dimensioni che costituiscono la persona umana<sup>15</sup>. La valorizzazione della sfera psichi-

---

zione e argomentazione nel diritto costituzionale, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2007; A. MORRONE, *Bilanciamento*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, 2008, Volume II, Tomo II, Milano, p. 193; G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, 2013, Bari, p. 73, il quale pone in evidenza la differenza tra i vigenti testi costituzionali nazionali, che si radicano su una “tassonomia dei diritti”, e il sistema di tutela dei diritti adottato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sull’impossibilità di delineare una statica gerarchia tra le finalità della pena, si veda, *ex multis*, Coste cost., sentt. nn. 306/1993; 282/1989.

<sup>14</sup> Corte cost., sent. n. 135/2013. Sul punto, si rimanda alla cospicua giurisprudenza costituzionale sul «volto costituzionale» della pena. Si vedano, *ex multis*, Corte cost., sent. n. 179/2017; n. 40/2019; n. 28/2022.

<sup>15</sup> Sulla differenza tra salute e integrità fisica, si rimanda, tra i molti, ai contributi

ca e relazionale dell'essere umano ha determinato l'affermarsi di un'accezione di salute ampia e composita, comprensiva anche di elementi estranei al mero funzionamento bio-chimico dell'organismo, ossia al fisiologico svolgimento dei processi chimici che tengono in vita l'essere umano.

Già nel "lontano" 1946, il preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità definiva la salute come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale», e non «la mera assenza di malattia o infermità», individuando nel «possesso del migliore stato di sanità possibile» un «diritto fondamentale di ogni essere umano»<sup>16</sup>.

Allo stesso modo, la nostra Carta repubblicana, benché non espliciti il contenuto della pretesa individuale oggetto del diritto di cui all'art. 32 Cost., fa propria senza dubbio un'accezione globale di salute. La portata di tale bene può desumersi da una lettura sistematica del testo costituzionale e, in particolar modo, dall'immagine di persona umana che emerge dallo stesso. La collocazione di quest'ultima e dei suoi bisogni al centro dell'impianto costituzionale determina infatti il superamento della visione individualista e astratta dell'uomo propria del periodo liberale. Al contrario, la Costituzione accoglie un'immagi-

---

di M.C. CHERUBINI, *Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del proprio corpo*, in F.D. BUSNELLI, U. BRECCIA (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978, p. 81; M. BESSONE, G. FERRANDO, *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 201; R. ROMBOLI, *Art. 5*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, Delle persone fisiche*, Bologna-Roma, 1988, p. 235; G. GEMMA, *Integrità fisica*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, VIII, Torino, 1993, pp. 456 ss.; M. COCCONI, *Il diritto alla tutela della salute*, Padova, 1998, p. 69.

<sup>16</sup> Su questa linea, si sono poste altre numerose Carte internazionali, stilate a partire dal secondo dopoguerra: ci si riferisce, per citare alcune tra le più significative, alla Dichiarazione di Alma Ata del 1978 (adottata alla conferenza internazionale sull'assistenza sanitaria primaria tenuta il 6-12 settembre 1978), che ribadisce la definizione di salute data dall'OMS; alla Carta di Ottawa (presentata durante la prima Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute, tenutasi il 21 novembre 1986 a Ottawa), che fa espresso riferimento alla salute come «risorsa di vita quotidiana», «concetto positivo che insiste sulle risorse sociali e personali, oltre che sulle capacità fisiche», indicando, altresì, quali «condizioni e risorse fondamentali» per la salute, «la pace, la casa, l'istruzione, il cibo, il reddito, un eco-sistema stabile, la continuità delle risorse, la giustizia e l'equità sociale». Sul piano sovranazionale, inoltre, la tutela salute – *rectius*, della «integrità della persona» – è stata inclusa nel catalogo dei diritti previsto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito della quale si fa riferimento al concetto di integrità fisica e psichica (cfr. art. 3).



ne concreta della persona umana, valorizzando le molteplici dimensioni che ne costituiscono l'essenza: fisica, psichica, affettiva, relazionale. Ciò emerge chiaramente già dalla lettura congiunta degli artt. 2 e 3 del testo costituzionale, che pongono a fondamento dei compiti della Repubblica l'essere umano inteso nella sua interiorità e situato in un contesto sociale attraverso il quale – e grazie al quale – tale dimensione ha la possibilità di svolgersi<sup>17</sup>.

La nozione di salute richiamata dall'art. 32 Cost. non potrà quindi che conformarsi alla complessità del titolare di tale bene<sup>18</sup>.

A consacrare tale accezione globale della salute è stata poi la giurisprudenza costituzionale, che, a partire dagli anni Settanta, ha svolto un ruolo trainante nell'espansione della portata semantica del lemma salute, oltre che nell'affermazione dell'immediata precettività dell'art. 32 Cost. Si pensi, per citare una delle questioni più emblematiche, alla giurisprudenza costituzionale in materia di identità sessuale, nell'ambito della quale si è assistito alla netta cesura tra il concetto di salute e quello di integrità fisica. La legittimità costituzionale del trattamento chirurgico di rettificazione di sesso è stata infatti valutata sulla base dell'espressa attribuzione di valore terapeutico a tale pratica medica – in quanto diretta a favorire il raggiungimento di «uno stato di benessere in cui consiste la salute»<sup>19</sup> – nonostante questa incida oggettivamente, in maniera rilevante e permanente, sull'integrità anatomica e

<sup>17</sup> C. PINELLI, “Diritto di essere sé stessi” e “pieno sviluppo della persona umana”, in *Rivista AIC*, n.4/2021, p. 312.

<sup>18</sup> Il legame tra l'art. 32 e gli artt. 2 e 3, co. 2, Cost. è stato fortemente valorizzato nel dibattito intercorso in seno all'Assemblea costituente, nell'ambito del quale si è posto in rilievo come la prima disposizione fosse essenziale al fine di dare concretezza ai richiamati principi costituzionali, che altrimenti sarebbero risultati meramente retorici e demagogici. Si vedano, in particolare, gli interventi dell'On. Camangi e dell'On. Merighi nella seduta del 24 aprile 1947, in *La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori*, I, Roma, 1970, rispettivamente, pp. 1217 e 1219.

<sup>19</sup> Corte cost., sent. 24 maggio 1985, n. 161, cons. dir. 10. Per un approfondimento nel merito, si rimanda ai seguenti contributi: B. PEZZINI, *Transessualismo, salute e identità sessuale*, *Rass. dir. civ.*, 1984, pp. 471 ss.; R. MOCCIA, *Nota a sentenza*, in *Il Foro it.*, 1985, I, pp. 2162 ss.; P. MARTINI, *Diritto alla sessualità come diritto alla salute*, in *Riv. it. med. leg.*, 1985, pp. 1289 ss.; M. DOGLIETTI, *La Corte costituzionale riconosce il diritto all'identità sessuale*, in *Giur. it.*, 1987, pp. 236 ss.; più di recente, S. ROSSI, *La salute mentale tra libertà e dignità. Un dialogo costituzionale*, Milano, 2015, pp. 141 ss. Il riconoscimento dell'identità sessuale quale profilo essenziale del diritto alla salute è stato poi confermato da altre pronunce della Corte costituzionale. Cfr., Corte cost., sentt. n. 221/2015 e n. 180/2017.

sul fisiologico funzionamento del corpo umano. Si pensi, ancora, alla giurisprudenza costituzionale in materia di disabilità fisiche ed intellettive, nell'ambito della quale l'ampliamento della portata semantica del concetto di salute – che ha peraltro trovato applicazione anche nei confronti di soggetti irreversibilmente compromessi nella propria integrità fisica o psichica – ha condotto all'attribuzione alla socializzazione di «una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione»<sup>20</sup>.

Appare dunque ormai pacifico che il concetto di salute non possa essere ridotto alla constatazione del fisiologico funzionamento delle connessioni biologiche che garantiscono la sopravvivenza di un essere vivente, secondo un'associazione tra salute e assenza di malattie clinicamente accertabili che è ormai tramontata nel dibattito sia medico che giuridico. Sebbene tali elementi rimangano imprescindibilmente legati alla nozione di salute, questa li trascende, comprendendo non solo la dimensione corporea, ma anche quella psichica e relazionale della persona. Alla luce di ciò, si ritiene che non possa dubitarsi della necessità di considerare anche i legami affettivi quali determinanti lo stato di salute dell'individuo, rappresentando questi la più immediata proiezione dei fondamentali bisogni relazionali dell'essere umano.

## 2. “Affettività” intramuraria e tutela della salute dei detenuti

Nell'ambito della riflessione dottrinale che, soprattutto negli ultimi anni, si è occupata di tale questione, il concetto di «affettività» è stato richiamato principalmente al fine di conferire specifico rilievo giuridico alla pretesa del soggetto detenuto di svolgere incontri intimi con i propri «cari», venendo declinato in senso parzialmente differente

---

<sup>20</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 167/1999. Si trattava di una questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a una disposizione del codice civile che non consentiva la creazione di una servitù obbligatoria di passaggio sul fondo altrui, privando i soggetti mutilati e invalidi con difficoltà di deambulazione della garanzia di accesso alla pubblica via. Sul punto, si vedano anche Corte cost., sentt. n. 215/1987, 167/1999, 467 e 329/2002, n. 233/2005, 213/2016 e 232/2018. La giurisprudenza costituzionale in materia di salute è sconfinata. In aggiunta ai casi già citati si vedano, *ex multis*, Corte cost., sent. n. 27/1975 (in materia di aborto), n. 162/2014 (in materia di procreazione medicalmente assistita), n. 99/2019 (relativa ai casi di grave infermità psichica sopravvenuta alla condanna), n. 242/2019 (in materia di “fine vita”).

rispetto a quanto avviene nell’ambito delle discipline all’interno delle quali tale concetto è sorto.

Il termine “affettività”, infatti, deriva dal latino *affectus* e richiama quelle pulsioni che sono alla radice dell’essere umano, inscindibilmente connesse alla sua corporeità e poste alla base della sua interazione con il mondo esterno. Con tale termine ci si riferisce, nell’ambito delle discipline che si occupano dello studio della psiche umana – psicologia, psichiatria, neurologia – alla «sfera dei sentimenti e delle emozioni che interagisce con la sfera motoria e con quella intellettuale da cui si distingue solo astrattamente»<sup>21</sup>. L’analisi della dimensione affettiva dell’uomo, intesa in tal senso, è stata oggetto di riflessione filosofica sin da Platone, venendo indagata per lungo tempo nell’ambito di una visione condizionata dal dualismo corpo/mente, all’interno della quale le «affezioni dell’anima» erano considerate principalmente per la loro incidenza sul corpo. Nella letteratura psichiatrica e psicoanalitica più recente, tale dimensione è stata poi considerata, a seconda del suo sviluppo, un indicatore del benessere o del disagio psichico della persona<sup>22</sup>, nonché, in relazione all’età evolutiva, come determinante i processi di crescita e maturazione individuale<sup>23</sup>.

Come si accennava, in ambito giuridico, la nozione di «affettività» è stata proiettata al di fuori della “sfera interna” dell’essere umano, venendo riferita a quell’insieme di rapporti intimi che si instaurano tra più soggetti avvinati da legami, in senso lato, affettivi: rapporti familiari, di coppia, genitoriali, amicali e così via.

In particolare, nell’approfondire questa tematica, la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto riferimento a quelle relazioni affettive che trovano espresso riconoscimento da parte dell’ordinamento: il rapporto genitoriale, di coniugio o di stabile convivenza (esaminato principalmente in relazione al problema della sessualità)<sup>24</sup>. Sono queste le

<sup>21</sup> U. GALIMBERTI, voce «Affettività», in *Nuovo dizionario di psicologia: psichiatrica, psicoanalisi, neuroscienze*, 3° ed., Milano, 2020.

<sup>22</sup> F. CAMBI, voce «Affettività», in *L’universo del Corpo*, Treccani, 1999; in psichiatria, si veda *Trattato di psichiatria* (1911-1939, aggiornato da M. BLEULER dal 1940 al 1960), Milano 1967, il quale inquadra nei disturbi dell’affettività i sintomi della schizofrenia; anche, G. B. CASSANO (a cura di), *Affettività*, in G. B. CASSANO, P. PANCHERI e al. (a cura di), *Trattato italiano di psichiatria* (1992), Milano, 1999, vol. I, pp. 571-618.

<sup>23</sup> V. J. BOWLBY, *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Milano, 1982.

<sup>24</sup> Si vedano, per esempio, F. FIORENTIN, *Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, in *Giur. di merito*, 2011, pp. 2616 ss.; F. PETRANGELI, *Tutela delle relazioni familiari ed esigenze di protezione sociale nei recenti sviluppi della normativa sulle*

categorie di rapporti che sono state considerate nell'elaborazione del c.d. diritto all'affettività dei detenuti, enucleato a partire da una pluralità di disposizioni costituzionali, tra le quali occupa una posizione di preminente l'art. 2 Cost., nella misura in cui la sessualità e lo svolgimento delle relazioni personali rappresentano fondamentali modi di espressione della personalità umana<sup>25</sup>.

È di immediata evidenza che l'identificazione nella generica categoria dell'affettività di una prerogativa giuridica dell'individuo non trovi riscontro nella società civile, all'interno della quale lo sviluppo delle relazioni affettive rappresenta un fenomeno naturale e spontaneo, conseguenza della libertà dell'individuo di autodeterminarsi nello svolgimento della propria esistenza. In tale contesto, la dimensione affettiva e sessuale della persona assume rilievo per l'ordinamento giuridico o qualora essa si esprime nell'ambito di formazioni sociali "qualificate", che l'ordinamento garantisce attribuendo loro specifica veste giuridica, oppure quando la sfera sessuale è oggetto di un'indebita invasione da parte di terzi<sup>26</sup>. Ad essere tutelata, in questo caso, è la libertà di disporre della propria sessualità, che viene assicurata dall'ordinamento attraverso la configurazione di fattispecie di reato volte a sanzionare condotte lesive di tale dimensione, in quanto a carattere violento o rivolte a soggetti considerati – sulla scorta di dati anagrafici o della relazione intercorrente tra le due parti del rapporto – compromessi nella loro capacità di operare scelte consapevoli.

Per il soggetto detenuto, al contrario, l'isolamento della categoria

---

*detenute madri*, in *Rivista AIC*, n. 4/2012; S. TALINI, *L'affettività ristretta*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2015; A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giur. Pen. Web*, n. 2-bis/2019, pp. 15 ss.; M. MINAFRA, *La tutela genitoriale nel preminente interesse del minore: mai più "bambini detenuti"*, in *Giur. Pen. Web*, n. 2-bis/2019, pp. 102 ss.; A. MENGhini, *Affettività e sessualità in carcere: una questione di dignità*, in *Diritto penale e processo*, n. 9/2023, pp. 1190 ss.

<sup>25</sup> A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, op. cit., p. 19.

<sup>26</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 561/1987, nell'ambito della quale il giudice costituzionale afferma: «la violenza carnale costituisce invero, nell'ordinamento giuridico penale, la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale. Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire».

dell'affettività e il conferimento alla stessa di rilevanza giuridica divengono necessari, in quanto la dimensione affettiva è fisiologicamente compressa dallo stato di detenzione, necessitando quindi di un comportamento attivo da parte dell'ordinamento affinché possa trovare espressione. Non si ha modo, in tale scritto, di indagare i plurimi profili di rilievo costituzionale della garanzia dell'affettività intramuraria, né questo vuole esserne lo scopo<sup>27</sup>. Come si è detto in principio, ciò che interessa esplicitare, in questa sede, è il legame tra la sfera affettiva del detenuto e la tutela del suo fondamentale diritto alla salute<sup>28</sup>.

In questa direzione, si ritiene utile porre in luce che la stretta connessione tra il mantenimento di rapporti affettivi e la salute dei detenuti – oltre ad essere, come si è detto, corollario dell'espansione del concetto di salute – trova riscontro in numerosi studi effettuati dalla letteratura sociologica<sup>29</sup> e dalla medicina penitenziaria, dai quali emerge che la possibilità di avere «regolari e significativi» contatti con familiari, *partner* o amici, rappresenta un importante fattore condizionante l'equilibrio psichico della persona reclusa. Tali studi testimoniano che la conservazione di rapporti con i soggetti che contornano la vita dell'individuo prima del suo ingresso in carcere è capace di compensare il “danno da carcere”<sup>30</sup>, attenuando il senso di solitudine e perdita d'identità conseguente alla detenzione. Una condizione che rappresenta spesso «la causa di un crollo psicofisico, di cui risente tutta la fami-

---

<sup>27</sup> La tematica, peraltro, è da tempo oggetto di studio da parte della dottrina. Si vedano, almeno, S. TALINI, *Un diritto “sommerso”: la questione dell'affettività in carcere approda alla Corte costituzionale*, in *Forum quaderni cost.*, 18 ottobre 2012; ID., *L'affettività ristretta*, op. cit.; ID., *Un passo decisivo verso la garanzia della sessualità intramuraria?*, in *Sistema penale*, n. 3/2023, pp. 33 ss.; A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, op. cit.; M. P. IADICICCO, *Detenzione e “nuovi” diritti. Il controverso inquadramento delle istanze connesse all'affettività e alla sessualità nell'esecuzione penale*, in *Rivista di BioDiritto*, n. 4/2022, pp. 155 ss. Si suggerisce, inoltre, la lettura dei contributi multidisciplinari raccolti nel fascicolo “Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?”, in *Giur. Pen. Web*, n. 2-bis/2019.

<sup>28</sup> Sul punto, A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, op. cit., pp. 17-18.

<sup>29</sup> Si vedano, tra tutti, M. GRESHAM, *The society of Captives. A study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, 1958; D. CLEMMER, *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941.

<sup>30</sup> S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. “love rooms”*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 2-bis/2019, p. 16.

glia, con la conseguenza di un'inevitabile frantumazione del rapporto emotivo-sentimentale»<sup>31</sup>.

Nell'ambito del nostro ordinamento, l'importanza di garantire la continuità dei legami affettivi che il detenuto aveva prima dell'ingresso in carcere potrebbe reputarsi apparentemente soddisfatta. A seguito della riforma del 1975, infatti, questa esigenza è espressamente valorizzata dalla legge sull'ordinamento penitenziario, all'interno della quale il mantenimento dei rapporti tra il detenuto e i propri affetti rappresenta, «per un verso parametro su cui modellare il processo di individualizzazione, per l'altro elemento positivo del trattamento»<sup>32</sup>. Tuttavia, gli strumenti attraverso i quali tale fine è conseguito si rivelavano, prima della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 2024, incapaci di garantire a pieno l'espressione di tale fondamentale dimensione dell'individuo, in quanto non in grado di assicurare ai detenuti un contesto di intimità all'interno del quale svolgere i propri rapporti affettivi<sup>33</sup>. Un fattore che, oltre a impedire lo svolgimento di rapporti di natura sessuale, condiziona in maniera determinante la qualità degli incontri, influenzando tutta quella serie di comportamenti spontanei che rappresentano l'essenza dei legami più intimi della persona. Legami che non si fondano solo sullo scambio verbale, ma che si nutrono anche, e forse soprattutto, del contatto fisico e della condivisione di momenti di vita quotidiana.

<sup>31</sup> C. BRUNETTI, M. ZICCONI, *Diritto penitenziario*, Napoli, 2010, p. 225.

<sup>32</sup> S. TALINI, *L'affettività ristretta*, op. cit., p. 6.

<sup>33</sup> Se si esclude l'istituto dei permessi premio (di cui all'art. 30-ter o.p.) – incapace di soddisfare tale esigenza in quanto, in ragione dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi, non fruibile da gran parte della popolazione detenuta – l'unico strumento messo a disposizione dei detenuti per coltivare le proprie relazioni affettive è rappresentato dai colloqui con i familiari o con altre persone esterne (art. 18 o.p.). Colloqui che, sino al recente intervento della Corte costituzionale dovevano tuttavia svolgersi sotto il controllo a vista del personale di custodia. Tale prescrizione è rimasta anche a seguito dell'integrazione dell'art. 18 o.p. ad opera del d. lgs. 123 del 2018, ai sensi del quale «i locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto». La prescrizione dell'obbligo del controllo a vista dei colloqui da parte degli agenti di custodia era inoltre ribadita anche dall'art. 37 del d.p.r. 230/2000, ai sensi del quale «[...] In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria». Anzi, sulla scorta di tale ultimo articolo, determinate manifestazioni di affetto avrebbero potuto determinare l'interruzione del colloquio, potendo configurare, su valutazione del direttore, «comportamento scorretto o molesto» (cfr. art. 37, co. 4), se non, addirittura, atti osceni in luogo pubblico, sanzionati a norma dell'art. 517 c.p.

### 2.1. L'incidenza della condizione di astinenza sessuale sull'equilibrio psico-fisico della persona reclusa

Alla luce di quanto detto sinora, si ritiene quindi che la privazione della possibilità per il soggetto recluso di vivere i propri rapporti affettivi in un contesto di intimità si ponga in contrasto con l'art. 32 Cost., incidendo negativamente sul diritto alla salute sia in quanto diritto individuale, sia in quanto interesse della collettività.

Con riferimento al primo profilo, l'aspetto cui la letteratura sociologica, psicologica, psichiatrica e giuridica ha dedicato maggiore attenzione, per i suoi più immediati ed evidenti riscontri empirici, è l'incidenza della condizione di astinenza sessuale sull'equilibrio psico-fisico della persona. In questa direzione, si è messo in luce come le visite intime con i *partner* possano costituire, oltre che un importante supporto emotivo per il detenuto, un fondamentale strumento di resistenza contro uno di problemi più gravi della detenzione, ossia il disadattamento sessuale<sup>34</sup>.

Le indagini espletate sul tema hanno infatti dato conto di come la negazione della possibilità di avere rapporti intimi, anche a carattere sessuale, con il proprio compagno o la propria compagna, accentui le turbe psicosomatiche, portando o alla c.d. «patologia della rinuncia» o «della degenerazione»<sup>35</sup>. Si è posto infatti in evidenza come tale stato di privazione, anche nel caso in cui non si riverberi sulla tenuta del legame sentimentale, possa nel tempo determinare un protratto sentimento di frustrazione, l'insorgere di un anormale stato di apatia, l'alterazione del rapporto con la propria sessualità, fino allo stravolgimento della propria identità sessuale<sup>36</sup>. Riguardo tale aspetto, la medicina penitenziaria ha dato conto di come, con l'allungarsi del periodo di reclusione, la negazione della possibilità di dare espressione alla propria sessualità con la persona alla quale l'individuo è legato da un rapporto sentimentale – o anche solo verso la quale provi attrazione – determini infatti l'insorgere di diversi tipi di attività sessuale “deviate”<sup>37</sup>, in quanto con-

<sup>34</sup> C. BRUNETTI, M. ZICCONI, *Diritto penitenziario*, op. cit., p. 226.

<sup>35</sup> F. CERAUDO, *La sessualità in carcere*, F. CERAUDO, A. SOFRI (a cura di), *Ferri battuti*, Pisa, 1999, p. 83.

<sup>36</sup> Ivi, pp. 72 ss.; anche ID., *Uomini come bestie: il medico degli ultimi*, Pisa, 2019, pp. 215 ss.

<sup>37</sup> S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. “love rooms”*, op. cit., pp. 3 ss.

trarie al normale modo di vivere la sessualità della persona che le pone in essere. Numerose indagini statistiche hanno rilevato come in carcere siano molto diffuse pratiche di autoerotismo, a livelli anche maniacali, che non di rado sfociano in fenomeni di “omosessualità di contesto o situazionale”<sup>38</sup>. Fenomeni di natura prettamente meccanica, originati dalla necessità di rispondere a bisogni meramente fisiologici e capaci di determinare nella persona che ne prende parte – anche quando lo fa “volontariamente”, ossia non a seguito di violenza – un senso di frustrazione, spaesamento, vergogna, se non la perdita dell’immagine che aveva di sé<sup>39</sup>, di cui la sessualità rappresenta un elemento fondamentale. D’altronde, la sessualità è un «elemento costitutivo della struttura esistenziale dell’uomo»<sup>40</sup>, una pulsione che si pone alla sua radice e che, per tale motivo, non può essere compressa «senza determinare nel soggetto, in ogni caso, dei traumi sia fisici che psichici»<sup>41</sup>.

La condizione di astinenza sessuale cui è costretta la popolazione detenuta, come si accennava, determina la violazione dell’art. 32 Cost. anche con riferimento al profilo dell’interesse della collettività. È empiricamente riscontrabile, infatti, che all’interno del contesto carcerario si assista a un’incidenza delle malattie infettive – HIV, epatiti e altre malattie sessualmente trasmissibili – superiore rispetto a quella rilevabile all’esterno<sup>42</sup>. La causa di tale divario è stata riscontrata nell’e-

<sup>38</sup> *Ibidem.*

<sup>39</sup> Anche sotto tale profilo, risulta particolarmente interessante la riflessione di E. Goffman rispetto agli effetti delle dinamiche proprie delle c.d. istituzioni totali sulla «ricostruzione del sé» degli internati. L’Autore, infatti, mette in luce come l’individuo, a seguito dell’ingresso all’interno dell’istituzione totale subisca una progressiva decostruzione dell’immagine di sé che aveva prima dell’internamento e una contemporanea costruzione di una “nuova” identità, corrispondente a quella che l’istituzione gli attribuisce, che questi finisce per percepire come tale. Il «sé» individuale, rileva l’Autore, non rappresenta infatti una sfera intangibile, bensì una dimensione che si edifica mediante la relazione del soggetto con la società che lo circonda, attraverso la quale il primo forma una propria identità personale. Isolata dal contesto sociale e affettivo all’interno del quale la persona svolgeva la propria esistenza e collocata in una dimensione soggetta a dinamiche profondamente differenti, questa subisce successivi processi di adattamento, conseguenza del funzionamento stesso dell’istituzione, che finiscono per far acquisire all’internato un’immagine di sé appiattita su quella della sua vita nell’istituzione, contraddittoria con quella che aveva prima dell’internamento.

<sup>40</sup> F. CERAUDO, *Uomini come bestie: il medico degli ultimi*, cit., p. 225.

<sup>41</sup> F. CERAUDO, *La sessualità in carcere*, cit., p. 71.

<sup>42</sup> Secondo i dati riportati dal Comitato Nazionale di bioetica, nel parere del 2013, per l’HCV la prevalenza è del 9% contro il 3% della popolazione generale, mentre per



levata «prevalenza di comportamenti a rischio messi in atto durante il periodo detentivo, quali l’uso iniettivo di droghe e la condivisione di aghi per i tatuaggi, nonché i rapporti sessuali non protetti»<sup>43</sup>, che avvengono inoltre all’interno di un contesto sovraffollato e dotato di scarse condizioni igienico-sanitarie. Sebbene la diffusione di rapporti promiscui non rappresenti l’unica causa di diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, non può negarsi che tale fattore incida su tale fenomeno, incrementando ulteriormente la potenzialità patogena dell’ambiente carcerario.

## *2.2. Oltre la dimensione sessuale. L’influenza negativa dell’assenza di intimità sui legami affettivi differenti da quelli di coppia*

Un discorso complessivo circa la connessione tra affettività e salute non può tuttavia limitarsi al profilo della sessualità, né tantomeno può essere svolto esclusivamente con riferimento ai rapporti di coppia. La sfera di affetti di cui normalmente si circonda l’individuo non è infatti limitata al *partner*, ma comprende altri legami stabili, individuabili quantomeno in quelli familiari e di amicizia. L’obbligo generalizzato della sottoposizione dei colloqui dei detenuti al controllo a vista del personale di custodia si riverbera sullo sviluppo anche di questi rapporti, che pure occupano una posizione centrale nella vita della persona.

Una simile imposizione condiziona, innanzitutto, il rapporto di genitorialità, soprattutto in presenza di figli in tenera età, che potrebbero essere intimiditi dal contesto “pubblico” e “controllato” nel quale sono costretti a vedere il proprio genitore. La totale assenza di intimità incide profondamente sulla qualità del tempo che l’infante trascorre con il padre o la madre. La pubblicità degli incontri compromette infatti la spontaneità dei momenti insieme, pregiudicando l’evoluzione del rapporto genitoriale, nonché, nel caso in cui il minore sia particolarmente piccolo, la stessa formazione e maturazione della sua identità. La condizione di timore e disagio vissuta dal bambino potrebbe rappresentare, inoltre, una delle cause principali dei pochi incontri tra

---

l’HIV, la prevalenza è del 1,4% contro lo 0,1% della popolazione residente. Cfr. COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, parere del 27 settembre 2013, p. 10, spec. nota 14.

<sup>43</sup> S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. “love rooms”*, cit., p. 9.

la persona detenuta e i propri figli, se non, nei casi estremi, della totale assenza degli stessi. L'impossibilità di svolgimento del rapporto genitoriale in un contesto, per quanto possibile, di normalità, incide quindi in maniera rilevante sulla tenuta dello stesso, ledendo non solo gli interessi del genitore detenuto ma anche quelli del minore, che subisce una considerevole limitazione nello sviluppo del rapporto con una delle persone più importanti nel suo percorso di crescita e formazione. Tutto ciò, peraltro, nell'ambito di un ordinamento che – a partire dagli artt. 30 e 31 Cost. – attribuisce particolare valore agli interessi del minore e al rapporto genitoriale.<sup>44</sup>

Ad essere compromesse risultano inoltre, come si accennava, altre categorie di relazioni affettive, le quali pure trovano nella condivisione di attività quotidiane il loro principale spazio di espressione. Nonostante tali relazioni siano oggetto di una tutela inferiore da parte dell'ordinamento – nel caso dei rapporti familiari differenti da quelli coniugali o genitoriali – o non siano affatto oggetto di espressa qualificazione da parte dell'ordinamento giuridico – nel caso dei rapporti di amicizia – è indubbia l'influenza che esse possono esercitare sul benessere individuale. L'esperienza dimostra infatti che anche i rapporti amicali rappresentano una parte essenziale delle relazioni affettive della persona, potendo costituire talvolta legami più solidi e profondi di quelli familiari; senza contare che, per coloro che sono privi di stretti vincoli familiari, le relazioni amicali potrebbero essere gli unici rapporti affettivi.

L'incidenza che i legami affettivi – generalmente intesi – esercitano sulla salute dell'individuo è stata tra l'altro posta in luce, in maniera chiara, nel parere del Comitato Nazionale di Bioetica reso nel 2013 proprio in relazione al tema della salute all'interno delle strutture carcerarie. In questo documento, in linea con l'approccio olistico che da tempo connota le indagini relative alle problematiche di salute, si sottolinea come «il rispetto dei diritti umani, insieme a condizioni accettabili di vita carceraria», costituiscano «le fondamenta della promozione della salute poiché abbracciano tutti gli aspetti della vita del detenuto». In tale prospettiva, il CNB ha riconosciuto espressamente come acquistino rilievo «i bisogni relazionali dei detenuti» – nonostante partico-

---

<sup>44</sup> Sul punto, con riferimento all'ordinamento penitenziario, P. CORSO, *I rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno: colloqui e corrispondenza*, in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit., pp. 179 ss.

lare attenzione sia stata poi attribuita sempre alla «possibilità di godere di intimità negli incontri fra detenuti e coniugi/*partners*, in modo da salvaguardare l’esercizio dell’affettività e della sessualità»<sup>45</sup> – sottolineando anche la necessità di garantire loro la «possibilità di ricevere regolari visite di familiari e amici»<sup>46</sup>, in quanto essenziali «fattori protettivi di salute mentale»<sup>47</sup>.

### 3. Il riconoscimento della rilevanza giuridica dell’affettività intramuraria nella recente giurisprudenza costituzionale

Nonostante lo stretto legame, che si è cercato di porre in evidenza, tra dimensione affettiva e salute individuale, la valorizzazione del contenuto prescrittivo dell’art. 32 Cost. non ha rappresentato un elemento dirimente nella recente emersione<sup>48</sup>, nel nostro ordinamento, del c.d. diritto all’affettività intramuraria. Già oggetto di specifica regolamentazione nella gran parte degli ordinamenti europei<sup>49</sup> – e non solo<sup>50</sup> – è stato solo a seguito della pronuncia n. 10 del 2024 della Corte costituzionale che l’esigenza del detenuto di esprimere a pieno la propria affettività, anche nella sua componente fisica, ha trovato tutela sul piano giuridico.

In realtà, come si accennava, la necessità di individuare in tale bisogno una vera e propria prerogativa giuridica della persona reclusa è

<sup>45</sup> Cfr. COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, parere del 27 settembre 2013, p. 11.

<sup>46</sup> Ivi, p. 20.

<sup>47</sup> *Ibidem*.

<sup>48</sup> Tale espressione, con specifico riferimento al c.d. diritto all’affettività intramuraria, è stata utilizzata da S. TALINI, *Un diritto “sommerso”: la questione dell’affettività in carcere approda alla Corte costituzionale*, cit.

<sup>49</sup> Una specifica disciplina in materia è prevista, per citare alcuni ordinamenti europei, in Svizzera, Norvegia, Danimarca, Olanda, Francia, Austria, Spagna (sul punto, S. TALINI, *L’affettività ristretta*, cit., pp. 17 ss.).

<sup>50</sup> La possibilità per i detenuti di svolgere incontri intimi all’interno delle strutture penitenziari è regolamentata, per esempio, in Canada – laddove la platea di destinatari “interni” ed “esterni” delle misure è molto ampia, potendo accedere tutti i detenuti, indipendentemente dal loro livello di sicurezza (salvo alcune eccezioni) e includendo tra i visitatori ammessi ai colloqui privati non solo i membri della famiglia o il coniuge, ma tutte le persone alle quali, a giudizio del servizio penitenziario, la persona reclusa è legata da un forte rapporto affettivo (sul punto, S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. “love rooms”*, op. cit., pp. 24-25) – in alcuni Stati del Sud-America, in alcuni Stati orientali.

da diverso tempo posta in evidenza dalla dottrina<sup>51</sup>. L'importanza di garantire al detenuto la possibilità di esprimere la propria affettività e sessualità, inoltre, era da tempo posta in luce da numerosi atti sovranazionali<sup>52</sup>, oltre che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, pur riconoscendo al singolo Stato un vasto margine di apprezzamento nel valutare se riconoscere o meno le «conjugal visits», ha più volte rimarcato lo spessore della questione, richiedendo un «*fair balance*» tra gli interessi pubblici e privati coinvolti<sup>53</sup>. Infine, la rilevanza costituzionale di questa tematica era già stata evidenziata dal giudice costituzionale nella precedente pronuncia n. 301 del 2012, concernente un caso analogo a quello oggetto dell'ultima sentenza richiamata<sup>54</sup>. Ciononostante, sino al recente intervento della Consulta, l'inerzia del

<sup>51</sup> Inoltre, soprattutto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 301/2012, sono state presentate diverse proposte di legge sul tema, con riferimento alle quali, per la maggior parte, non si è neppure avviato l'esame in commissione. Si vedano, ad esempio, il progetto di legge n. 3020/2002; n. 32/2006; i d.d.l. n. 3420/2012; n. 1876 del 2020; da ultimo, il d.d.l. n. 2543/2022. Della questione dell'affettività intramuraria si è altresì occupato il Tavolo 6 degli Stati Generali dell'Esecuzione penale (dedicato a "Mondo degli affetti e territorializzazione della pena"), che ha elaborato proposte in materia, oltre che la Commissione ministeriale incaricata di preparare il decreto legislativo, attuativo della legge n. 103 del 2017, di riforma dell'ordinamento penitenziario (c.d. commissione Giostra).

<sup>52</sup> Sul punto, si rimanda alla Raccomandazione n. 1340 del 1997 del Consiglio d'Europa (cfr. parte I, n. 5; art. 24, n. 4) – che pone in evidenza la necessità di predisporre, all'interno delle strutture penitenziarie, luoghi nei quali i detenuti possano passare del tempo da soli con i propri visitatori – alla Raccomandazione del Parlamento europeo del marzo 2004 n. 2003/2188, nella quale, nell'invitare il Consiglio a promuovere l'elaborazione di una Carta penitenziaria dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, si indica, tra i diritti da riconoscere al detenuto, quello «ad una vita affettiva e sessuale, prevedendo misure e luoghi appositi», nonché, alla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee.

<sup>53</sup> Cfr., *ex multis*, Corte EDU, grande camera, sentenza 4 dicembre 2007, *Dickson contro Regno Unito*; Corte EDU, sentenze 7 luglio 2022, *Chocholá contro Slovacchia*; Corte Edu, sent. 1° luglio 2021, *Lesław Wójcik contro Polonia*.

<sup>54</sup> In tale occasione, pur dichiarando la questione sollevata inammissibile, la Corte aveva infatti affermato che l'esigenza delle persone recluse di «continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale», fosse «reale e fortemente avvertita», richiamando l'attenzione del legislatore sul tema, anche alla luce dell'esperienza comparatistica e dei richiamati interventi della giurisprudenza sovranazionale. Cfr. Corte cost., sent. n. 301 del 2012, cons. dir. 3; a margine della pronuncia, R. ROMBOLI, *Nota a Corte cost., sent. n. 301/2012*, in *Il Foro it.*, n.2/2013, pp. 421 ss.; F. FIORENTIN, *Affettività e sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore*, in *Giur. Cost.*, n. 6/2012, pp. 4726 ss.; ID., *Detenzione e*

legislatore ha fatto sì che la permanenza della prescrizione assoluta del controllo visivo sui colloqui dei detenuti – di cui all’art. 18 o.p. – continuasse ad impedire alle persone recluse di dare espressione alla propria dimensione affettiva e sessuale.

### *3.1. La mancata valorizzazione dei profili relativi all’art. 32 Cost.*

Come si diceva, la sentenza n. 10 del 2024 ha rappresentato un «punto di non ritorno» nel percorso di affermazione della rilevanza giuridica dell’affettività intramuraria. Nell’ambito di tale pronuncia, il giudice costituzionale ha declinato l’affettività come libertà dei soggetti legati da relazioni affettive «di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza»<sup>55</sup>, sostenendo che, sebbene tale libertà possa essere passibile di limitazioni, in ragione dello stato detentivo, essa non potrebbe essere annullata in radice. In forza di ciò, il Collegio ha affermato che la questione dell’affettività intramuraria concerne «l’individuazione del limite concreto entro il quale lo stato detentivo è in grado di giustificare una compressione della libertà di esprimere affetto, anche nella dimensione intima; limite oltre il quale il sacrificio della libertà stessa si rivela costituzionalmente ingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignità della persona».

È a partire da tali premesse che ha preso avvio il percorso motivazionale che, attraverso il progressivo esame degli artt. 3, 27, co. 3, e 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, ha condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 18 o.p.<sup>56</sup>. Come si accennava,

---

*tutela dell’affettività dopo la sentenza costituzionale n. 301 del 2012*, in *Giur. mer.*, n. 5/2013, pp. 974 ss.

<sup>55</sup> Corte cost., sent. n. 10 del 2024, cons. dir., 3.1.

<sup>56</sup> In primo luogo, il giudice costituzionale ha infatti affermato che l’assoluta e inderogabile prescrizione del controllo a vista sui colloqui dei detenuti si risolveva in una «compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona, quindi in una violazione dell’art. 3 Cost.» (Cons. dir. n. 4.1.). Sacrificio irragionevole che ricadeva, inoltre, anche sulle persone legate al detenuto dalla stabile relazione affettiva, le quali, estranee al reato e alla condanna, venivano comunque «limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni» (Cons. dir. n. 4.2.). In secondo luogo, la Corte ha evidenziato l’inidoneità di «una pena che impedisce al condannato di esercitare l’affettività nei colloqui con i familiari» a perseguire una finalità rieducativa, rimarcando, al contrario, quanto questo obiettivo risulti «gravemente ostacolato dall’indebolimento delle relazioni affettive, che può arrivare finanche alla dissoluzione delle stesse» (Cons. dir. n. 4.3.). Infine, il Collegio ha posto in rilievo il contrasto tra il

quindi, l'incidenza della dimensione affettiva sulle condizioni di equilibrio psico-fisico dei detenuti non ha rappresentato un profilo dirimente ai fini della dichiarazione di illegittimità costituzionale, benché il giudice remittente avesse indicato, tra i numerosi parametri evocati, anche l'art. 32 Cost.

Nel percorso motivazionale dell'ordinanza di remissione, infatti, si rinviene l'espreso richiamo alle conseguenze dell'astinenza sessuale e, più in generale, dell'assenza di momenti privati con i propri affetti sulla salute fisica e psichica del detenuto<sup>57</sup>. Tale connessione è esplicitata dal giudice *a quo* sia nell'argomentare circa l'illegittimità costituzionale della norma impugnata rispetto all'art. 32 Cost., sia nella parte conclusiva dell'ordinanza, nell'ambito della quale il remittente poneva in evidenza la questione legata al «moltiplicarsi delle problematiche legate alla salute mentale delle persone ristrette»<sup>58</sup>, indicando anche alcune circolari del DAP che avevano dato conto di come «la qualità dei momenti di contatto dei detenuti con il mondo esterno, e segnatamente con i familiari», incidesse «in modo particolare in termini positivi, contribuendo al benessere psico-fisico della persona detenuta e riducendo il rischio suicidario»<sup>59</sup>. Considerazioni che, sebbene fossero esorbitati rispetto ai profili di rilevanza della questione sollevata – come sostenuto anche dal redattore dell'ordinanza – mettevano proprio in luce la connessione tra il “normale” sviluppo della dimensione affettiva della persona reclusa e le sue condizioni di salute.

Quindi, pur in presenza di una pluralità di censure tra loro autonome (oltre all'art. 32 Cost., il giudice *a quo* aveva evocato gli artt. 2, 13, co. 1 e 4, 29, 30, 31 e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo anche in rapporto all'art. 3 CEDU), il Collegio, come di frequente, ha deciso di fondare

---

«carattere assoluto e indiscriminato del divieto di esercizio dell'affettività intramuraria» e l'art. 8 CEDU, «sotto il profilo del difetto di proporzionalità tra tale radicale divieto e le sue, pur legittime, finalità». Sul punto, il giudice costituzionale ha censurato, in particolar modo, la compressione del diritto al rispetto della vita privata e familiare «senza che sia verificabile in concreto [...] la necessità della misura restrittiva per esigenze di difesa dell'ordine e prevenzione dei reati» (Cons. dir. n. 4.4.2.).

<sup>57</sup> Ordinanza n. 23/2023, pp. 7-8.

<sup>58</sup> Ivi, p. 13.

<sup>59</sup> *Ibidem*. Nello stesso senso, si esprimeva già la circolare del 24 aprile 2010, che invitava i Provveditori Regionali a «farsi carico di un nuovo modello trattamentale fondato sul mantenimento delle relazioni affettive, la cui mancata coltivazione rappresenta la principale causa del disagio individuale e un grave motivo di rischio suicidario».

solo su alcune di esse la dichiarazione di incostituzionalità, riservandosi di «valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il *thema decidendum* devoluto al suo esame» e di «stabilire, anche per economia di giudizio, l’ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre»<sup>60</sup>.

Tuttavia, soprattutto nel caso di sentenze non meramente ablativo e dal carattere anche monitorio – come quella in questione – la scelta di esaminare taluni profili piuttosto che altri non sembra priva di conseguenze. In questi casi, infatti, la definizione della *ratio decidendi* da parte del Collegio potrebbero avere un’influenza importante sulla futura attività legislativa, nonché, in caso di pronunce «additive di principio», su quella dei giudici ordinari, potendo risultare più o meno persuasiva a seconda dell’ampiezza e del tenore dell’impianto motivazionale prodromico al dispositivo. Infine, le argomentazioni del giudice costituzionale sono in grado di svolgere un ruolo significativo nella precisazione della portata semantica e precettiva delle disposizioni costituzionali evocate dal remittente quali parametri del giudizio.

È vero che il riconoscimento delle ripercussioni della privazione della possibilità di coltivare i propri affetti sull’equilibrio psico-fisico del detenuto potrebbe considerarsi ricompreso nella rilevata violazione dell’art. 27, co. 3, Cost., nella misura in cui tale condizione comporta il carattere esageratamente afflittivo – e quindi tale da non poter conseguire il fine rieducativo – della sanzione penale<sup>61</sup>. Ciononostante, lo stretto nesso sussistente tra tali due diritti non dovrebbe determinarne

<sup>60</sup> Corte cost., sent. n. 350/2010. Più di recente, sentt. nn. 212, 175 e 157 del 2017. Anche in questa occasione, la Corte ha quindi operato un c.d. “assorbimento improprio”, tralasciando l’esame di questioni riferite a parametri non legati a quelli trattati né da un rapporto di pregiudizialità, né da un nesso logico tale per cui i profili assorbiti risultano ricompresi in quelli trattati o strettamente connessi agli stessi. Per approfondire, si rimanda ai contributi di V. ANGIOLINI, *Censure di costituzionalità «assorbite» e processo incidentale sulle leggi*, in *Il Dir. della Reg.*, 1988, pp. 516 ss.; L. D’ANDREA, *Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità*, in A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a cura di), *Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi*, Milano, 2000, pp. 96 ss.; C. MAINARDIS, *Assorbimento delle censure di incostituzionalità e giudizio in via incidentale*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, IV, Napoli, 2009, pp. 1414 ss.; A. BONOMI, *L’assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, Napoli, 2013; con considerazioni critiche, G. PELAGATTI, “Motivi assorbiti” e giudizio di costituzionalità, in *dirittifondamentali.it*, n. 1/2019.

<sup>61</sup> Sulla funzione rieducativa della pena, si vedano, almeno, G. FIANDACA, *Art. 27, co. 3°*, op. cit.; E. DOLCINI, *La rieducazione: dalla realtà ai percorsi possibili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3/2018, pp. 1667 ss. Sul punto, la giurisprudenza costituzionale è

la sovrapposizione nell'ambito del discorso relativo all'esecuzione penale. Ad avviso di chi scrive, infatti, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione alla persona in quanto tale assumono una posizione assiologicamente prioritaria rispetto al finalismo rieducativo della pena, che dovrebbe sempre comportare – nel caso in cui si accertasse la loro violazione – una loro autonoma valorizzazione.

Nel caso di specie, si ritiene che l'omessa trattazione dei profili di incostituzionalità relativi all'art. 32 Cost. sia stata forse un'occasione mancata per ribadire, anche con riferimento alle persone in stato di detenzione, il concetto globale di salute che è ormai pacifico nella società civile, valorizzandone la portata prescrittiva. In questa direzione, l'ancoraggio delle istanze relazionali delle persone detenute anche a tale parametro costituzionale avrebbe poi avuto il pregio di porre l'attenzione sulle complessive condizioni di salute della popolazione carceraria, che solitamente vengono in rilievo dinanzi alla Corte solo in situazioni limite, laddove cioè la loro gravità sia tale da risultare incompatibile con lo stato detentivo<sup>62</sup>. A sostegno della necessità di prendere in considerazione le condizioni di disagio psichico dei detenuti, peraltro, basterebbe anche solo richiamare i numeri relativi al tasso di suicidi e di autolesionismo all'interno delle carceri, che testimoniano un'incidenza decisamente superiore rispetto a quella riscontrabile nella popolazione "libera", riportando un drammatico quadro di sofferenza psichica<sup>63</sup>.

---

sconfinata. Cfr., *ex multis*, Corte cost., sentt. n. 313/1990; n. 257/2006; n. 129/2008; n. 135/2013.

<sup>62</sup> Si veda, da ultimo, Corte cost., sent. n. 99 del 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedeva che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di sorveglianza potesse disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.

<sup>63</sup> Secondo il dato riportato dall'associazione Antigone il 29 giugno 2024, dall'inizio dell'anno – ossia nell'arco di sei mesi – si erano già registrati 47 suicidi, 12 solo nel mese di giugno. Nel 2023, sempre secondo i dati raccolti dall'associazione Antigone sino al 18 dicembre 2023, sono state 70 le persone che si sono tolta la vita in carcere, un dato di non molto inferiore a quello registrato l'anno precedente dal Garante Nazionale, pari a 85 suicidi nell'arco del 2022: un tasso pari al 15,4 casi ogni 10.000 persone detenute, a fronte di 0,67 casi ogni 10.000 persone in libertà, secondo le ultime stime dell'OMS (risalenti al 2019).



### 3.2. La limitazione dei destinatari del c.d. diritto all'affettività intramuraria ai rapporti di coppia “qualificati”

All’esito del percorso motivazionale cui si è accennato, il Collegio ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354

nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa [...] a svolgere i colloqui con *il coniuge*, la *parte dell’unione civile* o la *persona con lei stabilmente convivente*, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.

Il dispositivo della pronuncia pare riferirsi unicamente ai colloqui tra soggetti legati da una relazione di coppia “qualificata”, lasciando fuori tutte le altre tipologie di legami affettivi. La previsione della possibilità per il detenuto di svolgere incontri privati con «la persona stabilmente convivente» è invero dotata di un’ampiezza tale da poter includere anche soggetti differenti rispetto al *partner* (per esempio, un figlio piccolo o un altro familiare, se non addirittura un amico, convivente)<sup>64</sup>. Tuttavia, la precisa formulazione utilizzata dalla Corte – in particolare, la declinazione al singolare del termine «convivente» – sembra far propendere per l’individuazione in tale espressione del «convivente di fatto», cui la legge 76 del 2016 ha riconosciuto, in presenza di determinati requisiti, diritti e obblighi in gran parte coincidenti con quelli derivanti dal rapporto di coniugio. Indicativo, in tal senso, appare inoltre un passaggio del «considerato in diritto», nel quale il giudice costituzionale sente l’esigenza di specificare l’impossibilità di ammettere la compresenza di più persone nel corso degli incontri riservati da garantire al detenuto, «considerata l’eventualità di una declinazione sessuale» degli

<sup>64</sup> L’amministrazione penitenziaria, infatti, ha nel tempo fatto rientrare nella categoria dei conviventi «le persone che coabitavano con il detenuto prima della carcerazione, senza attribuire rilevanza all’identità del sesso, alla tipologia di rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto medesimo» (C. BRUNETTI, M. ZICCONI, *Diritto penitenziario*, op. cit., p. 235). In tal senso, si veda già la circolare del Dap dell’8 luglio 1998. Sull’interpretazione data dall’amministrazione penitenziaria al termine “familiari” e “congiunti”, si veda, inoltre, la circolare del Dap, 2 ottobre 2017, n. 3676/6126.

stessi<sup>65</sup>. Un limite che, come è evidente, compromette in maniera rilevante la possibilità per questi di vivere i rapporti affettivi familiari in condizioni di “normalità”, impedendo, per esempio, la contemporanea presenza del *partner* e dei figli nel corso dell’incontro.

Ad aver assunto rilevanza sul piano giuridico, pertanto, sembra una dimensione dell’affettività sostanzialmente ristretta alla sfera sessuale, nonostante l’ampia accezione di tale concetto che la Corte valorizza nell’impianto motivazionale della pronuncia. Nell’argomentare circa l’illegittimità costituzionale dell’assolutezza della prescrizione di cui all’art. 18 o.p., il giudice costituzionale sottolinea infatti, in più parti, come il tema dell’affettività intramuraria non possa ridursi a quello della sessualità, specificando che esso «più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell’essere umano»<sup>66</sup>. In tale prospettiva, nell’ambito del «considerato in diritto», la Corte non si limita a prendere in esame le conseguenze della reclusione sui rapporti amorosi, ma fa generico riferimento alle «stabili relazioni affettive» della persona<sup>67</sup>, tra le quali particolare rilievo viene attribuito a quelle familiari.

È vero che il circoscritto ambito soggettivo di efficacia della pronuncia di incostituzionalità corrispondeva allo specifico *petitum* posto dal giudice *a quo*<sup>68</sup>, il quale aveva espressamente precisato il “verso” dell’addizione richiesta, in conformità ad una giurisprudenza costituzionale da tempo tendente a richiedere tale indicazione ai fini dell’ammissibilità della questione sollevata<sup>69</sup>. Tuttavia, rispetto a tale aspetto, è

<sup>65</sup> Cons. dir. 6.1.4.

<sup>66</sup> Cfr., Corte cost., sent. n. 10/2024, spec. cons. dir., punto 3.4. e 4.2.

<sup>67</sup> Ci si riferisce, in particolare, ai punti 4.1. e 4.2. del considerato in diritto.

<sup>68</sup> Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, infatti, aveva ritagliato la questione di legittimità costituzionale sulla base della fattispecie concreta oggetto del suo giudizio – si trattava del reclamo di un detenuto che lamentava le conseguenze negative, sulla relazione di coppia e sul rapporto genitoriale, dell’impossibilità di avere incontri intimi con la compagna e con la figlia minore – motivando l’ordinanza con specifico riguardo ai profili di incostituzionalità determinati dalla prescritta impossibilità per il detenuto di avere rapporti intimi con il *partner* e richiedendo, infine, alla Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 o.p. «nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito [...] di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia».

<sup>69</sup> La giurisprudenza costituzionale, nel tempo, ha infatti favorito la formulazione sempre più specifica della questione di costituzionalità, tendendo ad esigere dai giudici *a quibus*, in presenza di richieste dirette a sollecitare una pronuncia additiva,

interessante notare che, in occasione della richiamata pronuncia n. 301 del 2012, la Corte aveva ipotizzato la sollecitazione di un intervento analogo a quello richiesto da ultimo dal giudice remittente, reputando tale opzione non percorribile, in quanto «essa stessa espressiva di una scelta di fondo»<sup>70</sup>. La limitazione del «diritto alla sessualità» intramuraria ai soli detenuti coniugati o legati al proprio *partner* da un rapporto di convivenza stabile, escludendo, ad esempio, quei detenuti che avevano una «relazione affettiva “consolidata”, ma non ancora accompagnata dalla convivenza, o da una convivenza “stabile”», avrebbe infatti operato una scelta discrezionale e «neppure coerente con larga parte dei parametri costituzionali evocati dallo stesso giudice *a quo*»<sup>71</sup>. Parametri che erano sostanzialmente coincidenti con quelli evocati dal giudice di Spoleto.

Ad avviso di chi scrive, tali considerazioni, potrebbero replicarsi anche con riferimento al caso che è stato da ultimo oggetto della pronuncia del giudice costituzionale. Ciò, anche in ragione dal tenore del richiamato percorso motivazionale della sentenza n. 10 del 2024,

---

l’indicazione specifica del «verso» dell’addizione richiesta, a pena di inammissibilità della questione per «indeterminatezza e ambiguità del *petitum*» (Corte cost., ord. n. 256/2017, che a sua volta richiama, *ex pluribus*, Corte cost., sent. n. 32/2016; ord. nn. 227 e 177/2016; n. 269/2015). Sul punto, si rimanda alle considerazioni di G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, II, Torino, 2018, p. 131; F. MODUGNO, P. CARNEVALE, *Sentenze additive, «soluzione costituzionalmente obbligata» e declaratoria di inammissibilità per mancata indicazione del «verso» della richiesta addizione*, in *Giur. cost.*, n. 1/1990, pp. 519 ss.

<sup>70</sup> Subito dopo aver affermato l’impossibilità di intervenire mediante una pronuncia meramente ablativa – quale sembrava essere quella richiesto dall’allora ricorrente – la Corte aveva infatti affermato che il problema non avrebbe potuto essere superato ritenendo che il giudice *a quo* avesse richiesto «una sentenza additiva “di principio”» diretta ad «affermare l’esigenza costituzionale di riconoscere il diritto in parola, demandando al legislatore il compito di definire modi e limiti della sua esplicazione e, nelle more dell’intervento legislativo, lasciando ai giudici comuni la possibilità di garantire interinalmente il diritto stesso tramite gli strumenti ermeneutici, sulla base della disciplina in vigore (quella, in specie, dei colloqui e delle visite familiari)». Si ricorda, tuttavia, che, in quell’occasione, la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal giudice *a quo* per altri due «distinti e concorrenti profili»: la mancata adeguata descrizione della fattispecie concreta oggetto del suo esame, che aveva determinato l’insufficienza della motivazione circa la rilevanza della questione; l’impossibilità di emanare un provvedimento puramente ablativo della previsione censurata, il quale si sarebbe rivelato «per un verso, eccedente lo scopo perseguito e, per altro verso, insufficiente a realizzarlo».

<sup>71</sup> Corte cost., sent. n. 301 del 2012, cons. dir. 4.

nell'ambito del quale, si ripete, la Corte valorizza un'accezione di affettività che trascende la dimensione sessuale, declinando tale concetto non solo con riferimento ai rapporti di coppia ma, più in generale, ai legami affettivi stabili<sup>72</sup>. Anche la scelta dei parametri cui ancorare la pronuncia di incostituzionalità, peraltro, sembrava deporre nel senso dell'individuazione di una platea di soggetti più estesa rispetto alle sole relazioni di coppia "qualificate". Tale scelta appare contraddittoria rispetto, in particolar modo, al disposto di cui all'art. 27 Cost., del quale il Collegio afferma la violazione in ragione del fatto che il perseguimento dell'obiettivo della risocializzazione del detenuto sarebbe stato

<sup>72</sup> L'inclusione, quantomeno, dei familiari tra i destinatari soggettivi della pronuncia si sarebbe peraltro posta perfettamente in linea con l'ordinamento positivo, il quale, in quanto a trattamento di favore, parifica tale categoria di affetti alla parte dell'unione civile e alla persona stabilmente convivente. Con specifico riferimento alla disciplina dei colloqui, si rileva infatti che l'art. 37 del d.p.r. 230/2000, commi 1 e 10, nel dare esecuzione alla disciplina di favore prevista dall'art. 18, co. 4, o.p. per i "familiari", fa riferimento sia i «congiunti» che i «conviventi» della persona reclusa; termini che sono stati nel tempo oggetto di un'interpretazione ampia da parte dell'amministrazione penitenziaria, volta sostanzialmente ad agevolare il mantenimento dei rapporti con tutti coloro legati al detenuto da particolari vincoli affettivi. L'intento di garantire il mantenimento e la qualità dei rapporti familiari nel corso dell'esecuzione penale è poi confermato da ulteriori disposizioni: innanzitutto, l'art. 28 o.p. (secondo cui nel corso dell'esecuzione particolare cura dev'essere dedicata a «mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»); l'art. 14-*quater*, co. 4, o.p. (a norma del quale le restrizioni derivanti dall'applicazione del regime di sorveglianza particolare non possono riguardare i colloqui «con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli») e co. 5 (il quale dispone, nel caso in cui il regime di sorveglianza particolare non possa attuarsi nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, che l'amministrazione penitenziaria ne disponga il trasferimento in altro istituto idoneo, «con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari»); infine, l'art. 4-*bis*, co. 2-*quater*, o.p. (che garantisce anche ai soggetti sottoposti al regime di cui al 41-*bis*, che subiscono un trattamento fortemente restrittivo rispetto a quello ordinario, la possibilità di svolgere colloqui con «familiari e conviventi»). Alla luce di tale disciplina di favore, si è riconosciuto che mentre i contatti con soggetti terzi, sebbene previsti e reputati necessari al reinserimento sociale del detenuto, vengono concessi in casi particolari o eccezionali, il colloquio con congiunti e conviventi è venuto configurandosi nel corso del tempo come un vero diritto soggettivo per il detenuto, «che l'amministrazione, una volta accertata l'esistenza di un rapporto di parentela o di convivenza, non ha il potere di negare in base a valutazioni di tipo discrezionale» (F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *Ord. pen. Commentato, Art. 18*, Milano, 2019, 6° ed., p. 237). Sul punto, si veda anche il contributo di P. CORSO, *I rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno: colloqui e corrispondenza*, op. cit., pp. 188 ss. Critica rispetto a tale differenziazione della disciplina dei colloqui, L. SCOMPARIN, in G. NEPPI MODONA, D. PETRINI, L. SCOMPARIN, *Giustizia penale e servizi sociali*, Roma-Bari, 2009, p. 249.

«gravemente ostacolato dall’indebolimento delle relazioni affettive che può arrivare finanche alla dissoluzione delle stesse»<sup>73</sup>. Come sembra presupporre la Corte stessa, la rete di rapporti affettivi che il detenuto coltiva con soggetti esterni al carcere non è limitata alle relazioni di coppia, che rappresentano solo uno dei legami affettivi stabili della persona. L’impossibilità di svolgere i colloqui indebolisce anche altre tipologie di rapporti, la cui sussistenza è altrettanto necessaria a garantire una rete di affetti che possa favorire il sostegno e il reinserimento della persona una volta uscita dal carcere<sup>74</sup>. L’importanza degli stessi, peraltro, è tanto più evidente se si pensa che i detenuti coniugati, con-

<sup>73</sup> Cfr. Corte cost., sent. 10/2024, cons. dir. 4.3.

<sup>74</sup> Peraltro, l’adozione di una decisione di questa portata non pare fosse un esito obbligato. L’indicazione nell’ambito dell’ordinanza di remissione del “verso” dell’addizione suggerita, se presente, non integra infatti il *thema decidendum* entro il quale deve muoversi il giudice costituzionale, spettando solo a quest’ultimo l’individuazione della soluzione della questione di legittimità costituzionale (in tal senso, fra i molti, F. MODUGNO, P. CARNEVALE, *Sentenze additive, «soluzione costituzionalmente obbligata» e declaratoria di inammissibilità per mancata indicazione del «verso» della richiesta addizione*, op. cit., p. 527; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, op. cit., pp. 128 ss.). Il carattere concreto del giudizio incidentale non determina la sua finalizzazione alla soddisfazione delle pretese delle parti del giudizio a quo, bensì il suo essere rivolto ad una legge non «per ciò che potenzialmente dispone» ma per come trova concretamente applicazione nell’ordinamento, ossia per quanto «effettivamente viene a disporre attraverso l’attività degli organi giudiziari» (A. PUGIOTTO, *La «concretezza» nel sindacato di costituzionalità*, in *Jus*, n. 1/1994, p. 97. Sul punto, si veda anche V. ANGIOLINI, *La «manifesta infondatezza» nei giudizi costituzionali*, Padova, 1988, pp. 129 ss.; M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, op. cit. Sull’autonomia del giudizio dinanzi alla Corte rispetto a quello a quo, più in generale: CERRI, *Il profilo tra argomento e termine della questione*, in *Giur. Cost.*, 1978, I, pp. 324 ss., spec. 348 ss.; F. MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sulla autonomia del giudizio costituzionale*, Napoli, 1966; CALAMANDREI, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Studi sul processo civile*, VI, Padova, 1957). La descrizione da parte del giudice remittente degli specifici termini della fattispecie oggetto del giudizio a quo, sebbene sia necessaria ai fini della verifica della rilevanza della questione sollevata, non dovrebbe quindi vincolarne la decisione, dal momento che, nel giudizio di legittimità costituzionale, sugli interessi delle parti private si innesta l’interesse pubblico alla rimozione del *vulnus* costituzionale prodotto da norme di accertata illegalità costituzionale. Il giudizio circa l’ammissibilità della richiesta e quello di merito seguono infatti differenti logiche, rispondenti, la prima, alla verifica della corretta instaurazione del giudizio di costituzionalità, il secondo, alla decisione rispetto al dubbio di costituzionalità lamentato (cfr. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, op. cit., p. 130). Una volta valutata la norma censurata in relazione ad un suo specifico momento applicativo, la Corte non è chiamata a rispondere alla specifica richiesta formulata dal giudice remittente ma ad accertare il *vulnus*

viventi o parte di un'unione civile rappresentano una frazione della popolazione carceraria che, benché cospicua, non arriva neanche alla metà della stessa<sup>75</sup>.

#### 4. Conclusioni

Il nesso tra espressione della propria affettività – nell'ampia accezione che si è attribuita a tale termine – e salute individuale mette ancor più in evidenza l'irragionevolezza dello scarto tra il perimetro del c.d. diritto all'affettività intramuraria e quello della sfera di relazioni che si modellano nella società civile. Il riconoscimento del forte condizionamento esercitato dalla dimensione affettiva e sessuale dell'individuo sul suo equilibrio psico-fisico pone infatti in luce la necessità di attribuire importanza, ai fini della selezione dei rapporti il cui svolgimento in condizioni di intimità configura una pretesa del detenuto dotata di rilievo giuridico, alla "qualità" del rapporto, piuttosto che al dato formale. La valorizzazione del diritto alla salute quale aggancio costituzionale della tematica dell'affettività intramuraria richiede infatti l'adozione di un approccio il più possibile soggettivo, ossia incentrato sulla considerazione delle specifiche esigenze della singola persona reclusa. Una prospettiva che, peraltro, appare maggiormente coerente con il «criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati»<sup>76</sup> che dovrebbe improntare l'attuazione del trattamento penitenziario, oltre che, più in generale, con la posizione centrale che la riforma del 1975 ha attribuito al detenuto nell'ambito dell'esecuzione penale.

La tematica dell'affettività intramuraria, in questa direzione, richiederebbe di essere declinata non solo in relazione ai legami affettivi "qualificati", ma a tutte le persone reclusi, a prescindere sia dal loro stato civile che dalla qualificazione formale delle loro relazioni affettive.

---

di costituzionalità censurato e ricercare il modo "costituzionalmente obbligato" per porvi rimedio.

<sup>75</sup> Secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria circa lo stato civile dei detenuti, con riferimento all'anno 2023, su un totale di 60.166 detenuti, solo 15.191 risultano coniugati, mentre 8.118 conviventi, un numero sicuramente non esiguo ma pari neanche alla metà del totale delle persone reclusi (Dati reperiti dal *sito del Ministero della Giustizia*).

<sup>76</sup> Legge n. 354/1975, art. 1, co. 2.

Come si è detto, la sfera affettiva rappresenta una componente essenziale dell'essere umano, che in condizioni normali si esprime modellandosi a seconda della volontà dello stesso, non per forza nell'ambito di formazioni sociali “qualificate”. All'interno della società civile, l'individuo si circonda normalmente di una serie di legami affettivi differenti, non tutti destinatari di uno specifico statuto giuridico: rapporti di amicizia, rapporti familiari non rientranti nella stretta cerchia dei conviventi, rapporti amorosi più o meno stabili, e così via. Queste relazioni, sebbene non determinino l'insorgere di diritti e obblighi giuridicamente rilevanti per le parti, non per questo possono rivelarsi meno importanti sul piano soggettivo. È certamente legittima la scelta di un ordinamento di assicurare un trattamento di favore a determinate categorie di rapporti, in quanto reputati espressivi di valori posti alla base della convivenza civile e dello sviluppo della società. Tuttavia, in un contesto di generale privazione della possibilità di esprimere in maniera spontanea la propria affettività, la scelta di garantire protezione solo a tali categorie di legami non pare altrettanto condivisibile. In questo contesto, ad avviso di chi scrive, la selezione dei rapporti cui attribuire rilevanza giuridica dovrebbe piuttosto avere come parametro l'importanza degli stessi per il singolo detenuto.

È evidente che l'accoglimento di una prospettiva meramente soggettiva non sarebbe percorribile in un contesto “chiuso” qual è quello penitenziario. Tale approccio determinerebbe l'apertura incontrollata della possibilità di colloqui intimi, con evidenti problematiche organizzative e di sicurezza. L'amministrazione penitenziaria si troverebbe infatti nell'impossibilità di operare qualsiasi tipo di controllo circa il legame tra il detenuto e la persona con la quale questi richiede di svolgere un incontro riservato.

Ciononostante, la valorizzazione di una prospettiva soggettiva nell'analisi della tematica dell'affettività intramuraria è essenziale alla ricerca di un bilanciamento più ragionevole tra la soddisfazione delle istanze relazionali del detenuto e le esigenze sottese alla sanzione penale. In questa direzione, un esempio positivo è fornito dall'ordinamento penitenziario minorile, laddove, all'art. 19, d.lgs. n. 121 del 2018 (rubricato «Colloqui e tutela dell'affettività»), si prevede che, «al fine di favorire le relazioni affettive», il detenuto possa usufruire ogni mese di quattro visite prolungate con «i congiunti e *con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo*», da svolgersi in «unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate

per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico»<sup>77</sup>. La verifica del carattere significativo del legame affettivo implica ovviamente un accertamento maggiormente discrezionale dell'amministrazione penitenziaria, ma non per questo arbitrario, potendo essa ricorrere a quegli elementi oggettivi che, sulla base dell'esperienza, contraddistinguono le relazioni più solide e profonde della persona. Tali rapporti non sarebbero selezionati una volta per tutte, ma sarebbe compito dell'amministrazione penitenziaria individuarli, di volta in volta, pur sempre sulla base di un parametro verificabile, sebbene di più complesso accertamento rispetto al riscontro del vincolo di coniugio, unione civile, stabile convivenza. In questo modo, peraltro, si lascerebbe un positivo margine di apprezzamento ai soggetti più vicini alla popolazione carceraria, che dovrebbero quindi, presumibilmente, trovarsi nella posizione più adatta a intercettare i bisogni relazionali dei singoli detenuti.

Anche questa scelta, è evidente, è frutto di un bilanciamento che determina l'inevitabile selezione dei legami affettivi cui attribuire tutela. L'adozione di una simile soluzione, infatti, non include tutti quei soggetti privi di una relazione sentimentale stabile, che pure, a seguito della carcerazione, vedono totalmente compressa la loro dimensione affettiva e sessuale. L'utilizzo della lente del diritto alla salute – ma non solo – per osservare la tematica dell'affettività intramuraria, non può che rendere costituzionalmente rilevanti anche questi ultimi bisogni. Ciononostante, rispondere a tali esigenze primarie all'interno dell'istituzione carceraria non appare possibile. Una volta fatto ingresso in carcere, infatti, la persona perde la possibilità di instaurare nuovi rapporti sentimentali – al di fuori di quelli indotti dalla convivenza coatta con gli altri detenuti – più o meno stabili. Viene quindi meno il presupposto essenziale alla naturale espressione della propria sessualità, la quale potrebbe non manifestarsi necessariamente all'interno di relazioni affettive stabili. Al riconoscimento della negazione di un bisogno primario dell'essere umano si affianca quindi la consapevolezza dell'impossibilità concreta di soddisfare tale bisogno, a causa dell'o-

---

<sup>77</sup> Un ampliamento della possibilità di svolgere incontri intimi, a prescindere dal legame familiare e di coniugio tra il detenuto e la persona esterna, era stato inoltre previsto dallo schema di riforma dell'art. 18 o.p., predisposto dalla Commissione Giostra. Al co. 3-*bis* del suddetto progetto, infatti, si autorizzavano incontri periodici dei detenuti con il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente e con «persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza».



stacolo apparentemente insormontabile rappresentato dalla configurazione della pena detentiva.

Emergono così problematiche inerenti alla natura stessa della realtà carceraria, all'interno della quale la persona è posta in una condizione innaturale, frutto della rottura di uno degli «asseti fondamentali nella società moderna», ossia «che l'uomo tende a dormire, a divertirsi e a lavorare in luoghi diversi, con compagni diversi, sotto diverse autorità e senza alcuno schema razionale di carattere inglobante»<sup>78</sup>. Problematiche che potrebbero essere arginate solo con un differente approccio ideologico, presupposto di interventi profondi sul sistema dell'esecuzione penitenziaria.

In questo senso, volendo ragionare *de iure condendo*, ci si chiede se non sarebbe il caso di immaginare soluzioni tese a ridurre al minimo il carattere inglobante della pena carceraria; per esempio, per rimanere nell'ambito del tema prescelto, pensando di rispondere ai bisogni relazionali e sessuali della popolazione detenuta non solo guardando all'interno delle strutture penitenziarie, ma soprattutto volgendo lo sguardo al di fuori dalle stesse. In altri termini, ci si chiede se la soluzione alla problematica dell'affettività della popolazione carceraria – ma non solo – non vada ricercata anche – anzi, soprattutto – nella creazione di maggiori opportunità di uscita dal carcere, affiancando ai permessi premio e ai c.d. permessi di necessità delle misure dirette a garantire ai detenuti la possibilità di uscire periodicamente per «mantenere le loro relazioni umane»<sup>79</sup>. Misure cui non dovrebbe essere sottesa una logica premiale, ma che, al contrario, dovrebbero essere configurate come un vero e proprio diritto di tutte le persone recluse, limitabile solo nella misura necessaria ad assicurare le contrapposte esigenze di sicurezza pubblica e prevenzione dei reati. In questo modo, si garantirebbe ai detenuti dotati di rapporti affettivi stabili di viverli effettivamente nell'ambiente in cui questi normalmente si sviluppano, favorendo una migliore qualità degli incontri e il mantenimento di tali legami. Al contempo, si permetterebbe a tutta la popolazione carceraria di mantenere un, sep-

<sup>78</sup> E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, op. cit., p. 35.

<sup>79</sup> Così disponeva il disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, approvato in Senato il 18 dicembre 1973, il quale prevedeva la possibilità per i detenuti di usufruire di permessi speciali della durata di cinque giorni, al fine, espressamente indicato, di mantenere le proprie relazioni umane. Misura poi esclusa dalla legge n. 354 del 1975.

pur limitato, margine di autodeterminazione nel modellare i rapporti affettivi e sessuali, assicurando a ciascuno la possibilità di continuare a esprimersi anche all'interno di relazioni che, al momento dell'ingresso in carcere, non potevano ancora considerarsi consolidate.

\* \* \*

## ABSTRACT

### ITA

A partire dalla ricognizione dell'evoluzione interpretativa del concetto di salute, il contributo prende in esame la connessione tra la tutela della dimensione affettiva dei detenuti e la garanzia del diritto alla salute, sia individuale che collettiva. L'autrice si concentra sull'incidenza che la privazione della possibilità di continuare a coltivare i propri legami affettivi determina sullo stato di equilibrio psico-fisico della persona reclusa e sulle condizioni di salute della comunità carceraria. L'analisi è condotta anche alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale sul tema, al fine di inquadrare l'attuale portata del c.d. diritto all'affettività intramuraria.

### EN

Starting from a recognition of the evolution of the concept of health, the paper examines the connection between the protection of the affective dimension of prisoners and the guarantee of the right to health, both individual and collective. The Author focuses on the impact that the deprivation of the possibility of continuing to cultivate one's emotional ties has on the prisoner's state of psycho-physical balance and on the health of the prison community. The analysis is carried out considering recent jurisprudential developments, in order to frame the current scope of the right to affection in prison.



# *Costituzionalismo.it*

*Email: [info@costituzionalismo.it](mailto:info@costituzionalismo.it)*

*Registrazione presso il Tribunale di Roma*

*ISSN: 2036-6744 | [Costituzionalismo.it](http://Costituzionalismo.it) (Roma)*